PROT. 129771/19 del 2/5/15

Alla GIUNTA REGIONALE Dipartimento Governo del Territorio e Politiche Ambientali Servizio Valutazioni Ambientali

> Via Antica Salaria Est, 27 67100 L'Aquila

Presentazione di osservazioni relative al Provvedimento autorizzatorio unico regionale – art. 27-bis comma 4 D.Lgs.152/2006 e s.m.i.

Preso atto dell'avvenuta pubblicazione della documentazione ai sensi dell'art. 27-bis comma 4 D.Lgs.152/2006 e s.m.i. del 04/03/2019 relativa all'ottenimento del Provvedimento Autorizzativo Unico Regionale per la "Realizzazione centrale idroelettrica Stiffe in Loc. Stiffe" di cui alla nota prot n. 67478/19 del 04/03/2019 e che il termine perentorio per la presentazione delle osservazioni coincide con il giorno 03/05/2019, allo spirare del 60-esimo giorno dalla data di pubblicazione presso l'Albo Pretorio del comune di San Demetrio Nei Vestini avvenuta in data 7 marzo 2019

Il sottoscritto DE MATTEIS GIORGIO

in qualità di Cittadino, comproprietario delle particelle censite nel NCT del comune di San Demetrio Nei Vestini fg. 38 n. 408 e 409

## **PRESENTA**

In data odierna e ai sensi dell'art. 27-bis comma 4 D.Lgs.152/2006 e s.m.i. la seguente osservazione concernente la valutazione di impatto ambientale

A Tal fine il sottoscritto:

## comunica

Che le suddette particelle, sulle quali è prevista, da parte della società Hydrowatt S.P.A., la realizzazione della centrale idroelettrica ricadono all'interno del vigente PRG del comune di San Demetrio Nei Vestini, approvato dal consiglio comunale con deliberazione del **29 marzo 2011**, in zona destinata a "Verde Pubblico Attrezzato" (art. 47 NTA).

Detta zona, così come la zona a "Verde pubblico" (art. 46 NTA), cui le NTA rimandano, sono destinate "alla conservazione e salvaguardia dell'ambiente ed alla creazione di giàrdini pubblici".

Nelle zone a verde pubblico attrezzato "è ammessa <u>SOLTANTO</u> la costruzione di attrezzature ricreative, minisportive e culturali pubbliche", pertanto non è consentita, per volontà dell'amministrazione comunale, la realizzazione di costruzioni differenti da quelle espressamente indicate nelle norme Tecniche di Attuazioni vigenti.

Il vincolo preordinato all'espropriazione, che ha la durata di un quinquennio, che inizia a decorrere dal momento in cui diventa efficace lo strumento urbanistico o la variante tramite cui è stato apposto, è decaduto da oltre tre anni e non è mai stato reiterato dall'ente comunale

Si richiama, preliminarmente, l'art. 12 del D. Lgs. 387/2003 che stabilisce:

"Le opere per la realizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili, nonché le opere connesse e le infrastrutture indispensabili alla costruzione e all'esercizio degli stessi impianti, autorizzate ai sensi del comma 3, sono di pubblica utilità ed indifferibili ed urgenti'

Come chiarito anche dalla sentenza del Consiglio di Stato n. 175/2012, gli impianti alimentati da fonti rinnovabili acquisiscono carattere di pubblica utilità e diventano urgenti e indifferibili solo dopo che le amministrazioni le hanno autorizzate in quanto ne hanno ravvisato la pubblica utilità.

La qualifica di "pubblica utilità" quindi non è un prerequisito associato all'opera bensì una qualifica che si ottiene solo dopo aver rilevato che effettivamente la stessa produce alla collettività e dunque ai cittadini un miglioramento: economico, sociale, ambientale e, nel caso specifico, energetico.

Gli artt. 8 e 9 del Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione per pubblica utilità (Decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327) affermano che l'espropriazione può avvenire solo in relazione ad aree che siano sottoposte a vincolo preordinato alla espropriazione da parte del piano regolatore generale.

Piú precisamente occorre che tale strumento preveda l'opera da realizzare e apponga in relazione

ad essa un vincolo di inedificabilità preordinato alla sua successiva ablazione.

Il vincolo preordinato all'espropriazione ha la durata di un quinquennio che inizia a decorrere dal momento in cui diventa efficace lo strumento urbanistico o la variante tramite cui è stato apposto. Decorso tale periodo, il vincolo viene meno e con esso la possibilità di passare alla fase successiva del procedimento espropriativo consistente nella dichiarazione di pubblica utilità. Alla scadenza del quinquennio, infatti, l'area fuoriesce dal regime proprio dei terreni sottoposti a

vincolo, e quindi espropriabili, per divenire "zona bianca", alla quale, in attesa di un nuovo intervento di pianificazione, si applica la disciplina prevista per territori ricadenti nei comuni che non abbiano approvato un piano regolatore generale.

Il testo unico prevede poi procedure speciali nel caso l'opera da realizzare non sia conforme alle previsioni dello strumento urbanistico.

Si configurano a tal fine due ipotesi.

Nel caso in cui l'intervento ricada in aree sottoposte a vincolo ancora efficace, ma sia relativo ad un opera pubblica diversa da quella originariamente prevista, pur non essendo necessaria una vera e propria procedura di variante, l'iter espropriativo subisce comunque un aggravio procedimentale. In tale ipotesi, prima di procedere alla approvazione degli atti comportanti la dichiarazione di p.u., occorre che la previsione della nuova opera sia recepita in un atto motivato del Consiglio comunale sottoposto all'approvazione da parte della Regione o dell'ente da essa delegato.

Nel caso in cui, invece, l'opera che si intende realizzare sia localizzata su aree non sottoposte a vincolo espropriativo, vuoi perché aventi destinazioni urbanistiche attuabili ad iniziativa dei proprietari, o perché ricadenti nel regime delle cd "zone bianche", occorre una vera e propria procedura di variante che passa attraverso le consuete fasi della adozione, presentazione delle osservazioni ed approvazione.

La disciplina sopra descritta recepisce in buona parte indicazioni normative e giurisprudenziali tutto sommato consolidate in ordine ai presupposti urbanistici della procedura espropriativa.

Infatti, l'affermazione secondo cui "la dichiarazione di pubblica utilità, indifferibilità ed urgenza di un'opera pubblica, connessa all'approvazione del progetto, può essere legittimamente emanata solo in presenza di un efficace vincolo preordinato all'espropriazione recato da uno strumento

urbanistico perfetto e regolarmente approvato" corrisponde ad un fermo indirizzo giurisprudenziale del Consiglio di Stato (Cons Stato, IV, 14/04/2004 n. 2084; Cons Stato 23/03/2004 n. 1531; Cons Stato, V, 30/04/2003 n. 2244; Cons Stato, IV, 30/05/2002 n. 3007; Cons Stato, V, 22/06/1998 n. 462).

Alla base di tale assunto vi é la constatazione che secondo gli artt. 9 e 19 del TU, la conformità urbanistica dell'opera pubblica che si intende realizzare non richiede tanto la corrispondenza del relativo progetto alla specifica destinazione del piano regolatore, quanto il fatto che l'area su cui l'opera ricade sia già sottoposta ad un vincolo di destinazione non decaduto.

E ciò in considerazione del fatto che l'utilizzazione concreta dell'area è da presumere sostanzialmente indifferente per il suo proprietario, una volta che il piano abbia stabilito che essa rimanga sottratta alla utilizzazione privata.

Il testo unico aderisce a questa impostazione ed anzi la radicalizza, facendo assurgere l'apposizione del vincolo da parte del P.R.G. da presupposto urbanistico "esterno" al procedimento espropriativo a fase necessaria "interna" al procedimento medesimo.

Si afferma in sostanza che l'espropriazione deve trovare necessariamente le sue radici nel P.R.G., e, in particolare nella previsione da parte di detto strumento di una particolare categoria di aree sottoposte a vincolo espropriativo.

Un'area che non rientri in tale ambito predefinito dal P.R.G. non può essere espropriata se non previa approvazione di variante.

In particolare, non sono espropriabili, per difetto di vincolo preordinato alla espropriazione, le aree che si trovino nelle sottoelencate condizioni:

- aree destinate ad usi privati ancorché sottoposte ad altre tipologie di vincoli di inedificabilità non peordinati alla espropriazione come vincoli cimiteriali, zone agricole (Cons Stato, 23/03/2004 n. 1531), etc. (prima del t.u. tale regola valeva anche per i suoli rientranti in fasce di rispetto stradale e ferroviario (Cons Stato 8/11/1990 n. 859 in Foro Amm. 1990, fasc. 11), ma ora non più poiché in virtù dell'art. 12 comma 2 in caso di variante ad un progetto già approvato il perimetro dell'opera risultante dalla sua nuova configurazione può invadere l'ambito delle fasce di rispetto senza che a tal fine sia necessaria la variante urbanistica che apponga il vincolo preordinato alla espropriazione);
- aree sottoposte ad un vincolo espropriativo da parte di un P.R.G. solo adottato ma non ancora approvato;
- aree già interessate da vincoli decaduti.

## Conclusioni

Per le ragioni sopra rappresentate, propone osservazione al **Provvedimento autorizzatorio** unico regionale, volta alla emissione di un provvedimento di diniego ED IL RIGETTO DEL PROGETTO.

San Demetrio Nei Vestini, 29.04.2019

Il dichiarante